

||| Decreto “Energia” - Principali novità fiscali

In breve

Il DL 13.2022 n. 17 (c.d. Decreto Energia) è stato pubblicato sulla G.U. 13.2022 n. 50 ed è in vigore dal 23.2022.

Tra i principali interventi si annoverano:

- | la proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate;
 - | il credito d'imposta per le imprese energivore;
 - | il credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas;
 - | i crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto;
 - | il credito d'imposta per gli investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno;
 - | le modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti di banche ed assicurazioni.
-

In dettaglio

Argomento	Descrizione
<p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate (art. 29)</p>	<p>Viene prorogato per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili.</p> <p>Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate: (i) le persone fisiche non esercenti di attività d'impresa, (ii) le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, (iii) gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa, (iv) I soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni e fatte salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.</p> <p>Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell'1.1.2022 ed entro il successivo 15.6.2022 occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore complessivo risultante da perizia. L'imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un tasso di interesse annuo del 3%.

Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per le imprese energivore (art. 4)	<p>Viene introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24; è utilizzabile senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni; non concorre alla formazione del reddito IRES e del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas (art. 5)	<p>Viene previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022.</p> <p>L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24; è utilizzabile senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni; non concorre alla formazione del reddito IRES e del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.



Argomento	Descrizione
<p>Credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto (art. 6)</p>	<p>Vengono introdotti alcuni crediti d'imposta per le imprese operanti nella logistica e nel trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente "AdBlue" necessario per la trazione dei mezzi; alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24; è utilizzabile senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni; non concorre alla formazione del reddito IRES e del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
<p>Credito d'imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno (art. 14)</p>	<p>Fino al 30.11.2023 è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24; è utilizzabile senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.



Argomento	Descrizione
<p>Modifiche al regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti di banche e assicurazioni (art. 42, c. 1)</p>	<p>L'art. 42 co. 1 del DL 17/2022 modifica ulteriormente il regime transitorio previsto dall'art. 16 co. 3 - 4 e 8 - 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.</p> <p>Disciplina in vigore</p> <p>Dal 2015, sono interamente deducibili, <u>ai fini IRES</u>, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> le svalutazioni e le perdite sui crediti vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati; le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso. <p>Dal 2015, sono interamente deducibili, <u>ai fini IRAP</u>, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo; in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. <p>Regime transitorio</p> <p>Sia ai fini IRES che IRAP, per l'esercizio 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare e la deduzione di tale eccedenza (i.e. 25%) è stata rinviata agli esercizi successivi sulla base di determinate percentuali.</p> <p>Tali percentuali di deducibilità sono state più volte modificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> con la Legge Finanziaria 2019, la deduzione della quota del 10% spettante per il 2018 è stata rinviata al 2026; con la Legge Finanziaria 2020, la deduzione della quota del 12% prevista per il 2019 è stata rinviata in quattro quote costanti del 3% agli esercizi 2022-2023-2024-2025.



Rinvio della quota deducibile per il 2021

Per effetto del DL 17/2022, viene rinviata, in quote costanti del 3% al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi (2023-2024-2025) la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

A seguito di tali modifiche, la deducibilità della quota residua al 31.12.2015 è ammessa in deduzione secondo le seguenti percentuali:

- | Esercizio 2016: 5%
- | Esercizio 2017: 8%
- | Esercizio 2018: 0%
- | Esercizio 2019: 0%
- | Esercizio 2020: 12%
- | Esercizio 2021: 0%
- | Esercizio 2022: 18%
- | Esercizio 2023: 18%
- | Esercizio 2024: 18%
- | Esercizio 2025: 11%
- | Esercizio 2026: 10%

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.



